

Valido il piano alla francese nel mutuo a tasso fisso

Cassazione

Sezioni Unite: non si registra un deficit di chiarezza sul regime d'ammortamento

La restituzione del capitale è ritardata dalla necessità di garantire una rata costante

Giovanni Esposito

Accogliendo la tesi della Procura generale, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 15130, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».

Viene, quindi, posto un punto fermo sulla vicenda spinosa e dibattuta tra studiosi del diritto e della matematica che si trascina dalla sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, 113 del 2008, con la quale il giudice aveva argomentato che la banca, con un contratto di mutuo con piano di ammortamento “alla francese”, viola non solo il dettato dell'arti-

colo 1283 del Codice civile, ma anche quello dell'articolo 1284 che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza, impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto.

Le Sezioni Unite, con un'articolata argomentazione di 33 pagine, giungono a una diversa conclusione. In primo luogo, osservano che nella motivazione di rinvio si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi producano comunque a loro volta interessi, con conseguente moltiplicazione degli stessi – aspetto quest'ultimo decisivo, ma sul quale il Tribunale di Salerno non aveva svolto alcun rilievo fattuale. Ugualmente le affermazioni della parte attrice non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi. Diversamente, nella giurisprudenza di legittimità, si è più volte confermato che la quota di interessi è «calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, escludendo l'anatocismo».

Infondate sono le critiche sotto il profilo dell'interesse divenuto esigibile prima che lo diventi il capitale cui è correlato, potendo le parti, in conformità agli articoli 1815 e 1820 del Codice civile, convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o contestualmente allo stesso.

Alla paventata indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (*an* e *quantum* degli interessi), è agevole rispondere – continua la Corte – in senso negativo quando il contratto di mutuo (come nel caso in esame) contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato,

della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso d'interesse predeterminato, non avendo pertinenza l'eventuale maggiore onerosità rispetto ad altri possibili piani di ammortamento e, in ogni caso, il maggior carico degli interessi non dipende da produzione di «interessi su interessi».

Nel piano concordato tra le parti, infatti, la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta di pagare maggiori interessi corrispettivi per il differimento del termine del capitale ricevuto.

Da ultimo, premesso che l'articolo 117 del Testo unico bancario e la normativa secondaria non richiedono l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, è da escludersi che la mancata indicazione del maggior interesse “alla francese” rispetto “all'italiana” violi le norme sulla trasparenza bancaria, in quanto ciò non dipende da un maggior tasso di interesse, ma da una diversa costruzione del piano “all'italiana”, dove si abbatta più velocemente il capitale con pagamento di rate iniziali più elevate e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.

Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo e dei suoi effetti andavano espressi al momento della stipula del contratto.

Essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto, non può essere accolta neanche l'istanza di rinvio degli atti alla corte di Giustizia Ue (Cgue).

© RIPRODUZIONE RISERVATA